



CONVENZIONE

***CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DELLA TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E DEI SERVIZI CONNESSI***

CONTRATTO

Tra

la Società **Informatica Trentina S.p.A.** con sede in Trento - Via G. Gilli n. 2, Capitale Sociale € 3.100.000,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Trento n. 00990320228, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Clara Fresca Fantoni, di seguito indicata come “Informatica Trentina”;

ed

Elettrocasa S.r.l., con sede legale in Trento, Via del Commercio 61/2, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. 00927290221, iscritta al Registro delle Imprese di Trento, al n. 00927290221, nella persona di Rinaldo Detassis, in qualità di Legale Rappresentante giusti i poteri allo stesso conferiti;

PREMESSO

1) che, nel presente documento ed in tutti i suoi allegati, ai seguenti termini viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

Committente:	la società Informatica Trentina S.p.A. con sede in via G. Gilli n. 2 – 38100 - Trento – Italia.
Amministrazione/i contraente/i:	la Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti funzionali della medesima e/o gli Enti Locali e/o gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale nonché le società partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento, la Società Informatica Trentina S.p.A. e le Società da essa controllate.
Concorrente:	un’Impresa che partecipa alla gara.
Aggiudicataria:	l’Impresa cui è aggiudicata la fornitura.
Parti:	la Committente, l’Aggiudicataria, le Amministrazioni e/o gli altri Enti contraenti.
Schema di Convenzione:	il presente documento, allegato n. 1 al “Disciplinare di gara”, compreso di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati.
Capitolato Tecnico:	allegato n. 2 al “Disciplinare di gara”, che riporta l’insieme delle specifiche tecniche della fornitura e dei servizi connessi.
Ordinativo di Fornitura:	allegato n. 5 al “Disciplinare di gara”; documento con il quale le Amministrazioni, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità previste, manifestano la loro volontà di approvvigionarsi delle apparecchiature e dei dispositivi/servizi connessi.
Schema di fideiussione:	allegato n. 6 al “Disciplinare di gara”.
Unità Ordinante:	le persone fisiche delle Amministrazioni contraenti abilitate ad effettuare gli ordinativi di fornitura.
Data ordine:	si intende la data di invio con modalità telematica o via fax all’Aggiudicataria dell’Ordinativo di fornitura.

Data di accettazione:	si intende la data di positiva verifica e/o di positivo collaudo delle apparecchiature, riportata sui rispettivi verbali.
Apparecchiatura/e:	i personal computer completi di ogni dispositivo hardware, software nonché dei servizi richiesti dalle singole Amministrazioni contraenti.
Servizio/i:	il/i servizio/i connessi al/i personal computer oggetto della fornitura.
Centro di assistenza:	la struttura tecnica di assistenza, per l'inoltro delle chiamate di guasto/malfunzionamento e per la risoluzione dei guasti, che l'Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, secondo quanto indicato nella presente "Convenzione" e nel "Capitolato tecnico".

- 2) che l'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23, al fine di assicurare l'economicità e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi della Provincia, degli Enti funzionali della Provincia e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta Provinciale i poteri di:
 - a) organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
 - b) definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli Enti funzionali;
 - c) costituire consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli Enti funzionali;
 - d) provvedere al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato;
- 3) che sempre sulla base dell'art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei loro ordinamenti, hanno la facoltà di partecipare alle iniziative di cui allo stesso art. 39 bis;
- 4) che con la delibera n. 1211 emessa in data 23 maggio 2003 dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, è stato deciso di:
 - a) procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia e degli Enti funzionali della Provincia e degli Enti locali e degli altri Enti pubblici operanti sul territorio provinciale che vi aderiranno;
 - b) affidare in concessione alla Società Informatica Trentina S.p.A., la realizzazione delle iniziative necessarie per il perseguimento dell'obiettivo indicato nel punto precedente, costituendo una struttura centralizzata di servizio per gli acquisti;
- 5) che la Committente e le Società da essa controllate potranno avvalersi della presente Convenzione ed acquisire personal computer con i dispositivi hardware, software e servizi, per conto della Provincia Autonoma di Trento e/o per gli Enti aderenti al S.I.E.P. (Sistema Informativo elettronico Provinciale).
- 6) che, la stipula della presente "Convenzione", se non espressamente riportato nella stessa, non vincola in alcun modo le Amministrazioni operanti sul territorio della provincia di Trento all'acquisto del quantitativo massimo previsto di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Aggiudicataria, per il periodo di efficacia della "Convenzione" anche prorogata, di accettare e dare esecuzione agli Ordinativi di fornitura deliberati dalle singole Amministrazioni che avranno aderito alla presente "Convenzione";

- 7) che, i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti e l'Aggiudicataria attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura da parte delle predette Amministrazioni per tramite delle Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- 8) che, l'obbligo dell'Aggiudicataria di prestare quanto oggetto della presente "Convenzione" sussiste fino alla concorrenza della quantità massima fissata in sede di gara, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;
- 9) che, l'Aggiudicataria dichiara che quanto risulta dalla presente "Convenzione" e dai suoi allegati, nonché dal "Disciplinare di gara" e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 10) che, l'Aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente "Convenzione" che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 11) che, l'Aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente "Convenzione" che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 12) che, l'Aggiudicataria ha prestato la cauzione definitiva, con le modalità richieste dalla Committente, per un importo pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale, nonché ha stipulato, con le modalità richieste dalla Committente, una polizza assicurativa a massimale unico pari a € 500.000,00.= (Euro cinquecentomila/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi e che tale polizza assicurativa, con scadenza il 31 dicembre 2010, considera espressamente quali terzi oltre ai dipendenti delle singole Amministrazioni contraenti anche i dipendenti della Committente, e dovrà comunque essere prorogata fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dai singoli Ordinativi di fornitura saranno state adempiute.

Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il "Disciplinare di gara" con i relativi allegati nonché il modello di Ordinativo di fornitura, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della "Convenzione".
2. Le Parti convengono inoltre che, in caso di contrasto, le clausole inserite nella presente "Convenzione" prevalgono su quelle contenute nel "Disciplinare di gara" e nei documenti allo stesso allegati.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente "Convenzione" e degli Ordinativi di fornitura sono regolati, dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono

la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

2. Le clausole della "Convenzione" e degli Ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l'Aggiudicataria, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui una o più previsioni della presente "Convenzione" dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della presente "Convenzione".
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della presente "Convenzione" risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione della "Convenzione" conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 3

Oggetto della "Convenzione"

1. La presente "Convenzione" definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura, relativa all'acquisto di 130 personal computer laptop e servizi connessi. L'Aggiudicataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente e delle Amministrazioni contraenti a fornire i quantitativi dei personal computer laptop nella configurazione base o completa con le caratteristiche minime stabilite nel "Capitolato Tecnico" e risultanti dall'eventuale evoluzione tecnologica intervenuta, conformemente a quanto previsto nel successivo Art. 26, il tutto con le modalità di acquisizione e nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di fornitura.
2. L'Aggiudicataria si impegna a fornire il servizio di manutenzione on-site in garanzia delle apparecchiature fornite per la durata di **36 (trentasei) mesi** dalla data di verifica e/o collaudo con esito positivo della fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti. Resta inteso che il servizio di manutenzione on-site in garanzia delle apparecchiature fornite deve coprire anche gli eventuali dispositivi hardware opzionali richiesti dalle singole Amministrazioni tramite gli Ordinativi di fornitura.
3. La Committente si impegna, sin d'ora, a garantire l'acquisizione di un quantitativo minimo di **100 (cento)** personal computer con i dispositivi hardware, software e i servizi che sono definiti nel capitolato tecnico (allegato 2 al Disciplinare di gara).
4. I quantitativi minimo e massimo riguardano la fornitura complessiva oggetto della "Convenzione". Resta inteso, sin d'ora, che le Amministrazioni non garantiscono e non sono vincolate all'acquisto dell'ulteriore quantità fino al raggiungimento della quantità massima prevista al precedente primo comma. Resta inteso che i dispositivi hardware e software opzionali non potranno essere forniti dall'Aggiudicataria singolarmente ma solo come componenti della configurazione completa ed in quantità unitaria per ogni singolo dispositivo.
5. Resta inteso, inoltre, che le forniture ed i servizi connessi di cui alla presente "Convenzione" ed ai singoli Ordinativi di fornitura non sono affidate all'Aggiudicataria in via esclusiva, pertanto le singole

Amministrazioni, per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dalla medesima Aggiudicataria.

Articolo 4

Utilizzazione della Convenzione

1. Possono utilizzare la presente “Convenzione” i soggetti indicati come “Amministrazioni” riportati nelle Premesse.
2. Le Amministrazioni interessate ad avvalersi della “Convenzione” devono presentare domanda di registrazione ad Informatica Trentina S.p.A., specificando nome e titolo della/e persona/e abilitate ad effettuare gli Ordinativi di fornitura. Dell’avvenuta registrazione Informatica Trentina S.p.A. darà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni. **Entro 10 (dieci) giorni di calendario** dalla stipula della “Convenzione” Informatica Trentina S.p.A. comunicherà all’Aggiudicataria l’elenco provvisorio delle Amministrazioni registrate unitamente ai nomi delle persone abilitate ad effettuare l’Ordinativo di fornitura ovvero alla segnalazione che le stesse si avvarranno della Committente per inoltrare gli Ordinativi di fornitura. In quest’ultima ipotesi, resta inteso che la fatturazione da parte dell’Aggiudicataria dovrà avvenire direttamente nei confronti della Committente. Successivamente con cadenza settimanale, la Committente provvederà ad inviare gli aggiornamenti dell’elenco.
3. A seguito della registrazione, le Amministrazioni potranno utilizzare la “Convenzione” mediante Ordinativi di fornitura sottoscritti dalla persona abilitata, risultante dalla registrazione. L’avvenuta registrazione è condizione di validità dell’Ordinativo di fornitura e il suo difetto esclude l’operatività della presente “Convenzione”.
4. Resta inteso che la Committente, con la registrazione, non attesta la capacità dell’Amministrazione ordinante o della persona indicata ad impegnare legittimamente verso terzi la medesima Amministrazione. Rimane a carico dell’Aggiudicataria ogni onere e rischio di controllo in merito.
5. Le singole Amministrazioni contraenti, potranno utilizzare la “Convenzione”, mediante Ordinativi di fornitura dalle stesse sottoscritti, e dalle stesse trasmessi all’Aggiudicataria con le modalità di cui al successivo articolo 5.
6. Resta inteso che qualora l’Aggiudicataria dia esecuzione ad Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la presente “Convenzione”, i beni oggetto di tali Ordinativi di fornitura non verranno conteggiati nei quantitativi massimi oggetto della stessa.
7. Resta inteso che qualora gli Ordinativi di fornitura relativi alla presente “Convenzione” non siano completi in ogni loro parte necessaria non avranno validità e l’Aggiudicataria, previa comunicazione alla Committente, non dovrà darne esecuzione.
8. Per effetto di detti Ordinativi di fornitura, l’Aggiudicataria sarà obbligata ad eseguire la fornitura richiesta ed i relativi servizi connessi, nell’ambito dell’oggetto contrattuale. Le Parti concordano che, fermo restando quanto esposto ai commi 4 e 5 dell’Art. 3, in caso di mancata utilizzazione della “Convenzione” da parte delle Amministrazioni nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, dalle stesse, da parte dell’Aggiudicataria la quale, infatti, sarà tenuta a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella presente “Convenzione” e nel “Capitolato Tecnico”.
9. Resta ferma la facoltà per le Amministrazioni di recedere dagli Ordinativi di fornitura con le modalità e i termini di cui al successivo Art. 5.

Articolo 5

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria in forza della presente "Convenzione", i singoli contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti si perfezionano con la semplice ricezione da parte dell'Aggiudicataria degli Ordinativi di fornitura inviati dalle singole Amministrazioni a mezzo fax ovvero con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.
2. Nel momento in cui la Committente avrà completato la predisposizione del sito internet con il Negozio Elettronico della "Convenzione", di cui al capitolo 6 del "Capitolato tecnico", gli Ordinativi di fornitura potranno essere inviati dalle singole Amministrazioni contraenti - salvo deroghe espressamente riconosciute dalla Committente - unicamente con modalità telematica confermata quindi a mezzo fax ovvero con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.
3. L'Aggiudicataria prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, che le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di recedere dall'Ordinativo di fornitura alla stessa inviato, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di fornitura medesimo, da esercitarsi entro **24 (ventiquattro) ore solari** dalla trasmissione dell'Ordinativo di fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di fornitura è irrevocabile anche per parte delle Amministrazioni contraenti e l'Aggiudicataria è tenuta a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
4. Spirato il predetto termine, l'Aggiudicataria dovrà assegnare un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura ed è altresì tenuta, entro le **48 (quarantotto) ore solari** successive all'invio dell'Ordinativo di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti, a dare conferma **alle stesse ed alla Committente**, mediante comunicazione avvalendosi del medesimo strumento utilizzato dall'Amministrazione contraente per l'invio dell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite fax, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo, la "data ordine", ed il termine massimo di consegna, nel rispetto di quanto stabilito nel "Capitolato tecnico".
5. Fermo restando quanto specificato al capitolo 3.4 del "Capitolato tecnico" qualora, per necessità di particolare urgenza, venga richiesto dalla Committente, l'Aggiudicataria ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, mediante comunicazione a mezzo fax ovvero per via telematica, **entro le successive 24 (ventiquattro) ore solari**, di ciascun Ordinativo di fornitura divenuto irrevocabile.
6. Qualora il termine massimo di consegna indicato dall'Aggiudicataria nella comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo, non fosse soddisfacente per l'Amministrazione, quest'ultima può recedere dal contratto senza che l'Aggiudicataria possa avanzare qualsivoglia pretesa indennitaria/risarcitoria, alla quale rinuncia sin d'ora con la stipula della presente Convenzione. La comunicazione del recesso va inoltrata da parte dell'Amministrazione, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite fax, **entro le 24 (ventiquattro) ore solari** dalla comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo e deve contenere sia l'illustrazione delle intervenute ragioni di urgenza che hanno indotto a ritenere non soddisfacente il termine massimo di consegna indicato dall'Aggiudicataria, sia la precisazione del termine di gradimento. Resta salva la facoltà dell'Aggiudicataria di manifestare la disponibilità ad eseguire la consegna nel termine di gradimento dell'Amministrazione e a inoltrare la relativa comunicazione **entro le 24 (ventiquattro) ore solari** successive avvalendosi del medesimo strumento utilizzato dall'Amministrazione contraente per l'invio dell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite fax. Nel caso la dichiarazione di recesso perde ogni effetto *ab initio*.

7. L'Aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione alla Committente dei recessi avvenuti a norma del presente articolo.

Articolo 6

Durata della Convenzione

1. La presente "Convenzione" ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. La durata della "Convenzione" potrà essere prorogata, a parità di condizioni in essa previste, anche per più volte, su comunicazione scritta della Committente, fino ad un massimo di ulteriori **3 (tre) mesi**, nell'ipotesi, in cui alla scadenza del termine iniziale non sia stato esaurito il quantitativo massimo di cui al comma 1 del precedente Art. 3.
3. I singoli contratti attuativi della presente "Convenzione" conclusi con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di fornitura trasmessi dalle Amministrazioni contraenti avranno **una durata di 36 (trentasei) mesi** a decorrere **dalla data di positiva verifica e/o di positivo collaudo** delle apparecchiature, riportata sui rispettivi verbali di verifica e/o collaudo.
4. Resta infine inteso che per durata della "Convenzione" si intende il termine di utilizzazione della stessa da parte delle Amministrazioni contraenti; "Convenzione" che quindi resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
5. Ai sensi di quanto previsto nell'art. 21, comma 2, lettera e), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è ammesso il rinnovo della presente Convenzione, nei limiti del 50 per cento dell'importo originario, per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, ove sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza.

Articolo 7

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico dell'Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della "Convenzione", nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente "Convenzione" a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel "Capitolato Tecnico", nel "Disciplinare di gara" pena la risoluzione, da parte della Committente della stessa "Convenzione" e/o da parte delle singole Amministrazioni dei singoli Ordinativi di fornitura, a seguito di comunicazione della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle stesse.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel "Capitolato Tecnico". In ogni caso, l'Aggiudicataria si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della "Convenzione" e/o agli Ordinativi di fornitura, già perfezionati, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria, intendendosi

in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

5. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente e/o le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle singole Amministrazioni contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi dovranno essere concordati, di volta in volta, con le singole Amministrazioni. Peraltro, l'Aggiudicataria prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle singole Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati dalle stesse.
7. L'Aggiudicataria si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle singole Amministrazioni contraenti e/o di terzi autorizzati dalle stesse, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
8. L'Aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle singole Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati dalle stesse.
9. L'Aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici delle singole Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure.
10. L'Aggiudicataria si obbliga a consentire alla Committente e/o alle singole Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L'Aggiudicataria si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della Convenzione che dovessero essere impartite dalla Committente.
12. L'Aggiudicataria si impegna, sin d'ora, ad eseguire le consegne delle apparecchiature con le modalità e le tempistiche riportate ai capitoli 3. 2. del "Capitolato tecnico".
13. Ulteriori eventuali informazioni aggiuntive potranno essere indicate in sede di emissione dei vari Ordinativi di fornitura.
14. L'Aggiudicataria si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Committente e/o alle singole Amministrazioni contraenti, per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della "Convenzione" e degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicataria

1. L'Aggiudicataria si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della presente "Convenzione", a:
 - a) fornire i personal computer laptop del tipo e con le caratteristiche indicate nel "Capitolato Tecnico" ed erogare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente "Convenzione" e nei suoi allegati;
 - b) manlevare la Committente e/o le singole Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa, ovvero a danni derivanti dall'uso delle apparecchiature stesse;

- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente e/o alle singole Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella presente “Convenzione”, negli Ordinativi di fornitura, nonché, in particolare, i livelli di servizio richiesti;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
 - e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e alla stessa comunicate dalla Committente;
 - f) comunicare tempestivamente alla Committente e/o alle Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della “Convenzione” e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. L’Aggiudicataria si impegna ad eseguire la fornitura dei personal computer laptop e ad erogare i servizi oggetto della presente “Convenzione” in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima “Convenzione”, nel “Capitolato Tecnico”, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni contraenti.
 3. L’Aggiudicataria si impegna a predisporre e trasmettere alla Committente, in formato cartaceo od elettronico così come concordato tra le stesse, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 13 e nel capitolo 3.4. del “Capitolato Tecnico”.
 4. L’Aggiudicataria si impegna a trasmettere alle singole Amministrazioni contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun Ordinativo di fornitura, a pena dell’irricevibilità delle stesse e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
 5. L’Aggiudicataria si impegna, altresì, a mettere a disposizione della Committente quanto richiesto al capitolo 5 del Capitolato Tecnico, con le modalità e i tempi ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Art. 17.

Articolo 9

Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

1. L’Aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Aggiudicataria si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, nonché del Decreto Interministeriale 10 marzo 1998, e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità della presente “Convenzione” e dei singoli Ordinativi di fornitura.
3. Ai fini dell’osservanza della normativa di cui al precedente comma 2, l’Aggiudicataria si impegna sin d’ora a:

Convenzione

- a) collaborare con le strutture della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti, preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
 - b) comunicare alla Committente, **entro 20 (venti) giorni di calendario** dalla data di stipula della "Convenzione", gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo alla Committente e/o alle Amministrazioni contraenti.
 5. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne sia la Committente che le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette

Articolo 10

Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. L'Aggiudicataria deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Aggiudicataria deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente "Convenzione" e degli Ordinativi di fornitura e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Aggiudicataria non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
3. L'Aggiudicataria si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i sindacati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. Le Amministrazioni, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all'Aggiudicataria delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, si riservano **di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 30% (trentapercento)** dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata, in via tempestiva, soltanto dopo che gli organi preposti, di cui al comma precedente, abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi l'Aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
6. La Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Aggiudicataria documenti e informazioni relative a:
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
 - b) iscrizione e tassi INAIL;
 - c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
 - d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
 - e) estremi del CCNL applicato ai dipendenti.
7. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di recedere dalla "Convenzione", a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Amministrazioni contraenti.

Articolo 11

Fornitura delle apparecchiature e dei servizi di base

1. L'Aggiudicataria si obbliga ad eseguire la fornitura delle apparecchiature ed ad erogare i servizi di base, richiesti dalla singole Amministrazioni contraenti tramite gli Ordinativi di fornitura, con le modalità e le tempistiche così come meglio descritti al capitolo 3 del "Capitolato Tecnico".
2. Resta inteso tra le Parti, che oltre a quanto specificato al capitolo 3.3 del "Capitolato tecnico", relativamente al servizio di manutenzione in garanzia on-site, l'Aggiudicataria si impegna a fornire tale servizio per la durata di **36 (trentasei) mesi** a partire dalla data di verifica e/o collaudo con esito positivo della fornitura da parte della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti.

Articolo 12

Fornitura dei dispositivi hardware e/o software e dei servizi

1. L'Aggiudicataria si obbliga ad eseguire la fornitura dei dispositivi hardware e/o software, richiesti dalla singole Amministrazioni contraenti tramite gli Ordinativi di fornitura, con le modalità e le tempistiche così come meglio descritti al capitolo 3 del "Capitolato Tecnico".
2. Resta inteso che il servizio di manutenzione on-site in garanzia delle apparecchiature fornite deve coprire anche gli eventuali dispositivi hardware opzionali (configurazione del pc laptop completo) richiesti dalle singole Amministrazioni tramite gli Ordinativi di fornitura.

Articolo 13

Servizio di monitoraggio, supervisione e controllo

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della "Convenzione" e degli Ordinativi di fornitura sono svolte, dalla Committente, nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dalla delibera provinciale n. 1211 del 23 maggio 2003.
2. La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei livelli di servizio, e di richiedere all'Aggiudicataria, oltre a quanto indicato nel "Capitolato Tecnico", l'elaborazione di report specifici. Resta inteso che le attività per l'elaborazione di tali ulteriori report, concordati comunque tra le Parti, saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla "Convenzione" ed ai singoli Ordinativi di fornitura potrà essere effettuato dalla "Committente" anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni contraenti; a tal fine, l'Aggiudicataria, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
4. L'Aggiudicataria dovrà comunque fornire alla Committente, con le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo 3.4 del "Capitolato Tecnico" la reportistica relativa agli Ordinativi di fornitura.

Articolo 14

Corrispettivi e condizioni di miglior favore

1. I corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria dalla Committente e/o dalle singole Amministrazioni contraenti per le prestazioni contrattuali, sono:

- a) l'importo di acquisto di ciascun personal computer laptop nella configurazione base, secondo le caratteristiche del "Capitolato Tecnico" comprensivo del canone triennale di manutenzione on-site in garanzia;
- b) l'importo di acquisto di ciascun personal computer laptop nella configurazione completa, secondo le caratteristiche del "Capitolato Tecnico" comprensivo del canone triennale di manutenzione on-site in garanzia.
2. Resta inteso tra le Parti, che l'importo di acquisto di ciascun personal computer nella configurazione base e/o in quella richiesta dalle Amministrazioni contraenti, è comprensivo della prestazione dei servizi di base richiesti come indicato nel "Capitolato Tecnico".
3. Resta inteso, inoltre, che gli importi dei dispositivi e/o servizi sono dovuti solo se espressamente richiesti dalle Amministrazioni contraenti negli Ordinativi di fornitura.
4. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi comprensivi di ogni prestazione contrattuale saranno dovuti dalla Committente e/o dalle singole Amministrazioni contraenti unicamente all'Aggiudicataria.
5. Tutti gli obblighi ed oneri dell'Aggiudicataria, derivanti dall'esecuzione della presente "Convenzione" e dei singoli Ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicataria, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicataria di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L'Aggiudicataria, pertanto, non potrà vantare nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti, diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi stipulati con la presente "Convenzione".
8. I corrispettivi offerti per tipologia di personal computer base sono i seguenti:
- a) **personal computer laptop di base**, come meglio specificati al capitolo 2 del "Capitolato tecnico":

Componente	Importo unitario (esclusa IVA)
Personal computer di base comprensivo dei servizi di installazione del sistema operativo, della consegna, della reportistica e della garanzia on-site per singolo personal computer fornito.	€ 978,00

- b) **personal computer laptop completo**, come meglio specificati al capitolo 2 del "Capitolato tecnico":

Componente	Importo unitario (esclusa IVA)
Personal computer completo comprensivo dei servizi di installazione del sistema operativo, della consegna, della reportistica e della garanzia on-site per singolo personal computer fornito.	€ 1.080,00

9. L'Aggiudicataria, in virtù della presente "Convenzione", si obbliga a comunicare alla Committente, all'atto dell'avvenuta definizione delle condizioni di fornitura, i corrispettivi (prezzi unitari, tariffe, sconti, oneri aggiuntivi, ecc.), che la stessa applicherà alle singole Amministrazioni, presenti sul territorio della provincia di Trento, a seguito di qualsiasi procedura di acquisizione scelta dalle stesse Amministrazioni e per forniture identiche e/o analoghe a quella oggetto della presente "Convenzione".
10. Nel caso in cui, sulla base delle condizioni comunicate, la Committente sia in grado di determinare che gli importi unitari relativi alla considerata fornitura risultano inferiori a quelli individuati ai sensi del precedente ottavo comma del presente articolo questi ultimi si intendono sostituiti da quelli praticati dall'Aggiudicataria ai sensi del precedente comma. La sostituzione decorrerà dal ricevimento, da parte dell'Aggiudicataria, di apposita comunicazione scritta della Committente e si applicherà alle sole forniture aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di comunicazione da parte dell'Aggiudicataria ai sensi del precedente comma.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 14 verrà effettuato dalle Amministrazioni contraenti in favore dell'Aggiudicataria sulla base delle fatture emesse da quest'ultima, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
2. Ciascuna fattura emessa dall'Aggiudicataria dovrà riportare oltre al riferimento alla presente "Convenzione", al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, il dettaglio dei prodotti consegnati, e dovrà essere intestata e spedita alle singole Amministrazioni contraenti.
3. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 17, sarà facoltà della Committente e/o delle singole Amministrazioni contraenti compensare, nel rispetto della normativa fiscale, il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione di cui al successivo Art. 18, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario alcuno.
4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia e comunque, **a 90 (novanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura**, e bonificato sul conto corrente intestato all'Aggiudicataria, i cui estremi saranno, dalla stessa, successivamente comunicati.
5. L'Aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Aggiudicataria potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella "Convenzione" e nei singoli Ordinativi di fornitura.
7. Resta inteso che l'Aggiudicataria non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti dalla Committente e/o dalle singole Amministrazioni contraenti tutti i documenti comprovanti l'avvenuta consegna/installazione delle apparecchiature, l'avvenuta erogazione dei servizi richiesti nonché **i verbali, con esito positivo, delle verifiche e/o dei collaudi effettuati.**

Articolo 16 **Trasparenza**

1. L'Aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente "Convenzione";
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della "Convenzione" stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente "Convenzione" rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Aggiudicataria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente "Convenzione", la stessa, con i relativi Ordinativi di fornitura si intenderà risolta, a seguito di comunicazione della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente e/o dalle singole Amministrazioni contraenti.

Articolo 17 **Penali**

1. **Servizio di consegna delle apparecchiature**
 - a) Per ogni giorno di calendario di ritardo, non imputabile alle Amministrazioni contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, di cui alle lettere a), b), e c) del capitolo 3.2 del "Capitolato tecnico" l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere ad ogni singola Amministrazione contraente, interessata alla consegna, una penale pari a **€ 100,00 (Euro cento/00)**, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno;
 - b) Qualora il ritardo di cui alla lettera a) del presente comma avesse durata superiore **ai 10 (dieci) giorni di calendario**, le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere in tutto od in parte il contratto, perfezionato con l'invio dell'Ordinativo di fornitura, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito. Ai fini del presente comma, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Aggiudicataria non consegna unitamente alle apparecchiature quanto a corredo delle stesse e/o i dispositivi hardware e software, come richiesto e stabilito dagli Ordini di fornitura. La penale di cui alla precedente lettera a), sarà applicabile anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Aggiudicataria abbia affidato il servizio di trasporto nonché nel caso in cui l'Aggiudicataria abbia fornito delle apparecchiature non conformi a quelle richieste come specificato nel "Capitolato tecnico"
2. **Servizio di manutenzione in garanzia on-site**
 - a) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione in garanzia on-site delle apparecchiature si verifichi un ritardo rispetto a quanto stabilito alle lettere a) e c) del capitolo 3.3 del "Capitolato tecnico", ogni singola Amministrazione contraente, interessata al servizio, si riserva

il diritto di applicare una penale pari a **€ 50,00 (Euro cinquanta/00)** per ogni ora o frazione, di ritardo.

- b) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai **2 (due) giorni lavorativi**, le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere in tutto od in parte il contratto, perfezionato con l'invio dell'Ordinativo di fornitura, eventualmente affidando la risoluzione del guasto e/o malfunzionamento a terzi in danno dell'Aggiudicataria, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

3. **Servizi di reportistica**

- a) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di reportistica, si verifichi un ritardo:

- rispetto a quanto stabilito ai capitoli 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 del "Capitolato tecnico", e/o
- rispetto a quanto stabilito nel capitolo 3.2 del medesimo "Capitolato tecnico" limitatamente agli ivi previsti tempi di consegna alla Committente della **nota** relativa all'intervento di ripristino, e/o
- rispetto a quanto stabilito ai punti 1) e 2) del capitolo 4 del medesimo "Capitolato tecnico" limitatamente agli ivi previsti tempi di consegna alla Committente dei **verbali di consegna**,

la Committente si riserva il diritto di applicare una penale pari a **€ 50,00 (Euro cinquanta/00)** per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo.

- b) Qualora il ritardo, di cui alla precedente lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai **5 (cinque) giorni lavorativi**, la presente "Convenzione" potrà essere risolta di diritto dalla Committente, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente.

4. **Servizio di ritiro e smaltimento apparecchiature obsolete**

- a) Per **ogni giorno di calendario** o frazione, di ritardo, non imputabile alle Amministrazioni contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro e smaltimento delle apparecchiature obsolete di proprietà delle singole Amministrazioni, di cui al capitolo 3.3.5 del "Capitolato tecnico", l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere ad ogni singola Amministrazione contraente, interessata al ritiro, una penale pari a **€ 50,00 (Euro cinquanta/00)**, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

- b) Qualora il ritardo, di cui alla lettera a) del presente comma, avesse durata superiore ai **10 (dieci) giorni di calendario**, le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere in tutto od in parte il contratto, perfezionato con l'invio dell'Ordinativo di fornitura, eventualmente affidando la fornitura a terzi in danno dell'Aggiudicataria, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. La penale di cui alla lettera a) del presente comma, sarà applicabile anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Aggiudicataria abbia affidato il servizio di ritiro/smaltimento.

5. **Verifica di funzionalità delle apparecchiature**

- a) Nel caso che l'Amministrazione contraente decidesse di sottoporre a verifica, in contraddittorio tra le Parti, le apparecchiature richieste tramite gli Ordinativi di fornitura all'Aggiudicataria, la stessa, sin d'ora, si impegna a prestare, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per la verifica. La verifica verrà effettuata con le modalità specificate al capitolo 4.1 del "Capitolato tecnico";
- b) ove, per cause ad essa non imputabili, l'Amministrazione contraente non possa procedere alla verifica, di cui alla precedente lettera a), nei termini di cui al primo paragrafo del capitolo 4.1 del "Capitolato tecnico", l'Amministrazione stessa, entro un congruo termine, fissa altra data. In tale

Convenzione

ipotesi, a richiesta scritta dell'Aggiudicataria, l'Amministrazione contraente provvederà alla liquidazione del 50% (cinquantapercento) del corrispettivo globale della fornitura interessata alla verifica, fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione, in caso di esito negativo della verifica, di rivalersi sulla cauzione, di cui al successivo articolo 18, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario;

- c) l'Amministrazione, a seguito di richiesta scritta dell'Aggiudicataria da far pervenire almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di quello stabilito per la consegna, dovrà comunicare la propria eventuale decisione di sottoporre a verifica le apparecchiature richieste tramite gli Ordinativi di fornitura, nonché, in tale ipotesi, la data di avvio della verifica. La data di avvio della verifica potrà anche coincidere con quella stabilita per la consegna. La richiesta dell'Aggiudicataria priva dell'indicazione del nominativo del proprio rappresentante sarà considerata come non pervenuta all'Amministrazione. La partecipazione alla verifica da parte del rappresentante designato dall'Aggiudicataria avverrà a cura e spese di quest'ultima;
- d) vale quale rinuncia all'instaurazione del contraddittorio da parte dell'Aggiudicataria il caso in cui la stessa non dovesse provvedere in tempo utile a far pervenire la propria richiesta all'Amministrazione o facesse comunque pervenire una richiesta priva del nominativo del proprio rappresentante ai sensi della precedente lettera c). In tali ipotesi, l'Amministrazione contraente avrà la facoltà di procedere autonomamente ad eseguire la verifica;
- e) in caso di esito negativo della verifica, **per ogni giorno di calendario** di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito alla lettera a) del capitolo 4.1 del "Capitolato tecnico", l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere all'Amministrazione contraente, interessata alla consegna/installazione, una penale pari a **€ 100,00 (Euro cento/00)** per ogni giorno, o frazione, di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) resta inteso che l'Amministrazione contraente sottoporrà le apparecchiature, oggetto della fornitura, ad un massimo di due verifiche, e che, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Amministrazione contraente relativi alla seconda verifica, saranno a totale carico dell'Aggiudicataria;
- g) qualora l'Aggiudicataria non rispettasse il termine stabilito alla lettera d) del capitolo 4.1 del "Capitolato tecnico", l'Amministrazione contraente potrà rispedire all'Aggiudicataria, in porto assegnato, le apparecchiature complete di tutti i dispositivi hardware e software, fermo restando il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno dell'Aggiudicataria e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

6. Collaudo delle apparecchiature

- a) Nel caso che l'Amministrazione contraente decidesse di sottoporre a collaudo, in contraddittorio tra le Parti, le apparecchiature richieste tramite gli Ordinativi di fornitura all'Aggiudicataria, la stessa, sin d'ora, si impegna a prestare, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per il collaudo. Il collaudo verrà effettuato con le modalità specificate al capitolo 4.2 del "Capitolato tecnico";
- b) ove, per cause ad essa non imputabili, l'Amministrazione contraente non possa procedere al collaudo, di cui alla precedente lettera a), nei termini di cui al primo paragrafo del capitolo 4.2 del "Capitolato tecnico", l'Amministrazione stessa, entro un congruo termine, fissa altra data. In tale ipotesi, a richiesta scritta dell'Aggiudicataria, l'Amministrazione contraente provvederà alla liquidazione del 50% (cinquantapercento) del corrispettivo globale della fornitura interessata al collaudo, fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione, in caso di esito negativo del collaudo,

di rivalersi sulla cauzione, di cui al successivo articolo 18, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario;

- c) l'Amministrazione, a seguito di richiesta scritta dell'Aggiudicataria da far pervenire almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di quello stabilito per la consegna, dovrà comunicare la propria eventuale decisione di sottoporre a collaudo le apparecchiature richieste tramite gli Ordinativi di fornitura, nonché, in tale ipotesi, la data di avvio del collaudo. La data di avvio del collaudo potrà anche coincidere con quella stabilita per la consegna. La richiesta dell'Aggiudicataria priva dell'indicazione del nominativo del proprio rappresentante sarà considerata come non pervenuta all'Amministrazione. La partecipazione al collaudo da parte del rappresentante designato dall'Aggiudicataria avverrà a cura e spese di quest'ultima;
- d) vale quale rinuncia all'instaurazione del contraddittorio da parte dell'Aggiudicataria il caso in cui la stessa non dovesse provvedere in tempo utile a far pervenire la propria richiesta all'Amministrazione o facesse comunque pervenire una richiesta priva del nominativo del proprio rappresentante ai sensi della precedente lettera c). In tali ipotesi, l'Amministrazione contraente avrà la facoltà di procedere autonomamente ad eseguire il collaudo;
- e) in caso di esito negativo del collaudo, per **ogni giorno di calendario** di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito alla lettera a) del capitolo 4.2 del "Capitolato tecnico", l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere all'Amministrazione contraente, interessata alla consegna/installazione, una penale pari a **€ 100,00 (Euro cento/00)** per ogni giorno di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) resta inteso che l'Amministrazione contraente sottoporrà le apparecchiature, oggetto della fornitura, ad un massimo di due collaudi, e che tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Amministrazione contraente, relativi al secondo collaudo, saranno a totale carico dell'Aggiudicataria;
- g) qualora l'Aggiudicataria non rispettasse il termine stabilito alla lettera d) del capitolo 4.2 del "Capitolato tecnico", l'Amministrazione contraente potrà rispedire all'Aggiudicataria, in porto assegnato, le apparecchiature complete di tutti i dispositivi hardware e software, fermo restando il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno dell'Aggiudicataria e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

7. **Negoziato elettronico**

- a) Per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel capitolo 5.1 del "Capitolato tecnico" l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere alla Committente una penale pari a **€ 50,00 (Euro cinquanta/00)**, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel capitolo 5.2 del "Capitolato tecnico" l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere alla Committente una penale pari a **€ 75,00 (Euro settantacinque/00)**, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

8. **Evoluzione Tecnologica**

Per **ogni giorno di calendario** o frazione, di ritardo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l'inoltro della comunicazione di cui al comma 1 dell'Art. 26, l'Aggiudicataria è tenuta a corrispondere alla Committente, una penale pari a **€ 50,00 (Euro cinquanta/00)**.

9. **Affidabilità della fornitura**

- a) In relazione a quanto previsto nelle “Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione”, predisposte dal CNIPA, la Committente si riserva la facoltà di procedere, con cadenza semestrale a partire dalla data di sottoscrizione della “Convenzione”, alla rilevazione del livello di difettosità delle apparecchiature hardware per il periodo di 1 anno dalla data di consegna delle stesse (da ora in avanti, DHW).
 - b) Il DHW viene misurato contando il numero dei guasti - cioè un funzionamento non conforme alle specifiche tecniche che blocca la normale attività del dispositivo - durante la durata della garanzia. Non concorrono a determinare il livello di difettosità i guasti relativi a componenti delle apparecchiature hardware non direttamente forniti nell'ambito della presente “Convenzione”.
 - c) Il DHW è calcolato applicando la seguente formula:
$$\text{DHW} = (\text{NumGuasti} / \text{NumDisp}) * 100$$
dove:
NumGuasti = numero dei guasti dei Dispositivi rilevati;
NumDisp = numero totale dei Dispositivi oggetto della fornitura consegnati.
Il risultato sarà calcolato con arrotondamento al primo decimale, per difetto se la seconda parte decimale è $\leq 0,05$, per eccesso se la seconda parte decimale è $> 0,05$.
 - d) Per ogni punto decimale percentuale di scostamento (in più) rispetto alla soglia del 3% (treper cento) determinata quale soglia limite del DHW, la Committente procederà ad applicare una penale pari a **€ 400,00 (Euro quattrocento/00)**.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati in forma scritta all'Aggiudicataria, dalla Committente e/o dalle singole Amministrazioni contraenti. L'Aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Committente e/o alle singole Amministrazioni contraenti nel termine massimo di 5 (cinque) giorni di calendario della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente e/o delle singole Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, saranno applicate all'Aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 11. Le singole Amministrazioni contraenti potranno compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo Art. 18 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Aggiudicataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 13. L'Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente e/o delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Aggiudicataria con la stipula della “Convenzione” e dei singoli Ordinativi di fornitura, l'Aggiudicataria medesima presta una cauzione definitiva pari ad un

- importo del **10% (dieci)** dell'importo contrattuale mediante la stipula di una fideiussione assicurativa o bancaria con primaria Società assicuratrice o bancaria.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di tutte le Amministrazioni che aderiranno alla presente "Convenzione" nel corso di vigenza della stessa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente "Convenzione" e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura effettuati dalle Amministrazioni contraenti. La cauzione potrà essere escussa previa conferma da parte della Committente dell'intervenuta adesione alla "Convenzione" da parte dell'Amministrazione che ha presentato la domanda di escussione. La cauzione è rilasciata anche in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria con la presente "Convenzione", nonché a garanzia delle obbligazioni scaturenti dagli Ordinativi di fornitura inoltrati da Informatica Trentina S.p.A. per conto delle Amministrazioni nei casi previsti dalla presente Convenzione.
 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente e/o le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
 4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione della "Convenzione" e, per quanto concerne tutti gli obblighi dell'Aggiudicataria nei confronti delle Amministrazioni contraenti di cui agli Ordinativi di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di fornitura.
 5. Fatto salvo quanto previsto all'ottavo comma del presente articolo, la domanda di escussione della cauzione, per ogni singolo Ordinativo di fornitura, da parte delle Amministrazioni nonché da parte di Informatica Trentina con riferimento ai casi in cui ha effettuato Ordinativi di fornitura per conto di Amministrazioni, non potrà superare il limite massimo del 25% dell'importo del singolo Ordinativo di fornitura.
 6. La garanzia opera per tutta la durata della "Convenzione", nonché per tutta la durata dei singoli contratti esecutivi della "Convenzione" medesima, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti esecutivi; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti verso l'Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
 7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
 8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di **10 (dieci) giorni di calendario** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
 9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente ha facoltà di dichiarare risolta la "Convenzione", previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e, del pari le singole Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti gli Ordinativi di fornitura in essere.

Articolo 19

Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di fornitura l'Amministrazione Contraente acquisisce la **proprietà delle apparecchiature hardware** a partire dalla data dei verbali di verifica e/o collaudo con esito positivo. Resta inteso che prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali delle Amministrazioni contraenti, sono a carico dell'Aggiudicataria, salva la responsabilità delle Amministrazioni medesime se le perdite, furti e danni sono ad esse direttamente imputabili per dolo o colpa grave. Le **licenze d'uso a tempo indeterminato** dei prodotti software di base sono cedute o trasferite in capo alle Amministrazioni contraenti, che ne saranno titolari, a partire dalla data dei verbali di verifica e/o collaudo con esito positivo. Le licenze d'uso dovranno inoltre prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale delle Amministrazioni contraenti e di terzi da queste autorizzati.

Articolo 20

Riservatezza

1. L'Aggiudicataria, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della "Convenzione" e/o degli eventuali Ordinativi di fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente "Convenzione".
3. L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente e/o le Amministrazioni contraenti, previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la presente "Convenzione", ovvero i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che l'Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Committente e/o alle Amministrazioni contraenti.
6. L'Aggiudicataria potrà citare i termini essenziali della presente "Convenzione", nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e/o appalti.
7. L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. L'Aggiudicataria si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di **5 (cinque) anni successivi** alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula della presente "Convenzione" o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato della stessa.

Articolo 21

Risoluzione

1. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Committente e/o le Amministrazioni contraenti possano desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Aggiudicataria a far fronte agli impegni assunti con la "Convenzione", la Committente e le Amministrazioni contraenti si riservano sin d'ora la facoltà, di risolvere rispettivamente la "Convenzione" e/o gli Ordinativi di fornitura in vigore, per colpa ed in danno all'Aggiudicataria, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
2. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Committente, per gravi e ripetute inadempienze dell'Aggiudicataria nei confronti della Committente medesima e/o delle singole Amministrazioni contraenti, si vedesse obbligata a risolvere la "Convenzione", avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento del danno.
3. E' facoltà della Committente procedere alla risoluzione del contratto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
 - ✓ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
 - ✓ qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicataria;
 - ✓ qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ✓ per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella "Convenzione" e nei suoi allegati;
 - ✓ per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente "Convenzione" e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - ✓ per la mancata costituzione e funzionamento del Centro di assistenza;
 - ✓ per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente, ai sensi del precedente Art. 18;
 - ✓ per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente e/o le Amministrazioni contraenti, ai sensi del successivo Art. 24;
 - ✓ negli altri casi di cui agli articoli 10 (*Obblighi nei confronti dei dipendenti*), 16 (*Trasparenza*), 17 (*Penali*), 20 (*Riservatezza*), 22 (*Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa*), 23 (*Divieto di cessione della Convenzione o del credito*), 24 (*Brevetti industriali e diritti d'autore*), 27 (*Clausola compromissoria*) e 29 (*Diritto di sciopero*).

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù delle apparecchiature fornite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Aggiudicataria, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa a massimale unico pari a € **500.000,00.=(Euro cinquecentomila/00)** a beneficio della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti e dei terzi per l'intera durata della "Convenzione" e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Aggiudicataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla "Convenzione" ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la Committente e/o le singole Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicataria possa arrecare alla Committente e/o alle singole Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla "Convenzione" ed ai singoli Ordinativi di fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato **nei 24 (ventiquattro) mesi successivi** alla cessazione delle attività della medesima "Convenzione" e dei singoli Ordinativi di fornitura e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Committente che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per la Committente sia per le Amministrazioni contraenti, e pertanto qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la "Convenzione" ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23

Divieto di cessione della Convenzione o del credito

1. E' fatto divieto all'Aggiudicataria di cedere la "Convenzione" e/o gli Ordinativi di fornitura.
2. E' fatto altresì, divieto all'Aggiudicataria di cedere a terzi in qualsiasi forma i crediti derivanti alla stessa dai relativi Ordinativi di fornitura, nonché di conferire procure all'incasso.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Aggiudicataria assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Aggiudicataria assume a proprio carico

tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Committente e/o le singole Amministrazioni contraenti sono tenute ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicataria, delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la "Convenzione" si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Nello stesso modo le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, potranno risolvere di diritto gli Ordinativi di fornitura in essere, a seguito di comunicazione da parte delle stesse Amministrazioni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

Articolo 25

Responsabile. Informazioni per l'attivazione delle attività di manutenzione on-site in garanzia

1. L'Aggiudicataria all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Centro di assistenza, secondo le prescrizioni del "Capitolato Tecnico". Il Responsabile, così nominato, sarà il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti relativamente a tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Aggiudicataria e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto stessa.
2. L'Aggiudicataria all'atto della stipula del presente atto, si obbliga altresì a far pervenire alla Committente apposito documento contenente l'elenco dettagliato delle informazioni che quest'ultima dovrà provvedere a comunicare all'Aggiudicataria stessa al fine di permettere, in caso di guasti/malfunzionamenti delle apparecchiature, la tempestiva attivazione, da parte dell'Aggiudicataria, delle attività di manutenzione on-site in garanzia.

Articolo 26

Evoluzione tecnologica

1. L'Aggiudicataria, a partire dalla data di sottoscrizione della presente "Convenzione", si impegna, con apposita comunicazione da far pervenire via fax alla Committente **entro l'ultimo giorno di ogni quadrimestre** di vigenza della presente "Convenzione", ad informare la Committente sulla evoluzione tecnologica dei personal computer e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della "Convenzione".
2. La Committente e l'Aggiudicataria, si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche al livello dell'aggiornamento tecnologico della fornitura che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla "Convenzione" ed ai suoi allegati.
3. Le modifiche così concordate, dovranno quindi essere da parte dell'Aggiudicataria.

Articolo 27

Clausola compromissoria

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della "Convenzione" e dei singoli Ordinativi di fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.

2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro **entro 20 (venti) giorni di calendario** dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro **entro 20 (venti) giorni di calendario** dall'ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Trento, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti.
4. La parte che intenderà promuovere il giudizio arbitrale dovrà notificare a mezzo ufficiale giudiziario apposito atto nel quale indicherà i quesiti ed il nome dell'arbitro nominato.
5. La controparte, nei 20 (venti) giorni successivi alla notificazione, provvederà con analoga forma a nominare il proprio arbitro e a formulare le controdeduzioni, nonché eventuali quesiti.
6. Gli arbitri così nominati, procederanno di comune accordo, alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente del Collegio Arbitrale - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale di Trento, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
7. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio Arbitrale, venissero meno per qualunque ragione - morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.
8. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell'intervenuto impedimento.
9. La sede del Collegio Arbitrale sarà la città di Trento.
10. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di **90 (novanta) giorni lavorativi** dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal **1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno**.
11. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura, l'Aggiudicataria sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora l'Aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, la "Convenzione" e/o l'Ordinativo di Fornitura si potranno risolvere di diritto, ai sensi del precedente Art. 22.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicataria e la Committente in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all'articolo precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicataria e le Amministrazioni contraenti in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all'articolo precedente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 29

Diritto di sciopero

1. L'Aggiudicataria prendendo atto di quanto riportato all'articolo 23 della Convenzione in essere tra la Provincia Autonoma di Trento ed Informatica Trentina S.p.A., di seguito riportato: **“La Società assicura la conduzione operativa del SIEP relativamente ai servizi considerati essenziali ai sensi della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, concernente il diritto di sciopero, secondo le indicazioni convenute dalla Provincia nei propri contratti collettivi di lavoro e trasmesse dalla Provincia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”**, si impegna in tal caso, ora per allora, su comunicazione scritta con ricevuta di ritorno di Informatica Trentina S.p.A., ad applicare le leggi sopramenzionate per i servizi considerati essenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento e comunicati ad Informatica Trentina S.p.A..
2. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non assicuri quanto specificato al comma precedente, la Committente si riserva il diritto di affidare le attività professionali a terzi in danno dell'Aggiudicataria fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno

Articolo 30

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente “Convenzione” e della esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della “Convenzione” medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Committente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della “Convenzione” e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio della stessa “Convenzione”. In ogni caso le Amministrazioni contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla “Convenzione” con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire all'invio da parte dell'Aggiudicataria, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, alla Committente, per le finalità connesse all'esecuzione della “Convenzione” e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dall'Aggiudicataria alla Committente nel rispetto delle disposizioni vigenti.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della “Convenzione”, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico alla Committente e/o alle Amministrazioni contraenti.
2. L'Aggiudicataria dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicataria è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla "Convenzione" dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicataria.

Articolo 32

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della "Convenzione" e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della "Convenzione" o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Trento, lì

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, in qualità di _____

della ditta _____

dichiara

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;

- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2	“Norme regolatrici e disciplina applicabile”; tutti i commi;
Articolo 3	“Oggetto della Convenzione”; tutti i commi;
Articolo 4	“Utilizzazione della Convenzione”; tutti i commi;
Articolo 5	“Modalità di conclusione”; tutti i commi;
Articolo 6	“Durata della Convenzione”; tutti i commi;
Articolo 7	“Condizioni della fornitura”; tutti i commi;
Articolo 8	“Obbligazioni specifiche dell’Aggiudicataria” tutti i commi;
Articolo 9	“Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali”; tutti i commi;
Articolo 10	“Obblighi nei confronti dei dipendenti”; tutti i commi;
Articolo 11	“Fornitura delle apparecchiature e dei servizi di base”; tutti i commi;
Articolo 12	“Fornitura dei dispositivi hardware e/o software e dei servizi” tutti i commi;
Articolo 13	“Servizio di monitoraggio, supervisione e controllo”; primo e secondo comma;
Articolo 14	“Corrispettivi e condizioni di miglior favore”; tutti i commi;
Articolo 15	“Fatturazione e pagamenti”; tutti i commi;
Articolo 16	“Trasparenza”; tutti i commi;
Articolo 17	“Penali”; tutti i commi;
Articolo 18	“Cauzione”; tutti i commi;
Articolo 19	“Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso”; tutti i commi;
Articolo 20	“Riservatezza”; tutti i commi;
Articolo 21	“Risoluzione”; tutti i commi;
Articolo 22	“Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; tutti i commi;
Articolo 23	“Divieto di cessione della Convenzione o del credito” tutti i commi;
Articolo 24	“Brevetti industriali e diritti d’autore”; tutti i commi;
Articolo 26	“Evoluzione tecnologica”; tutti i commi;
Articolo 27	“Clausola Compromissoria”; tutti i commi;
Articolo 28	“Foro competente”; tutti i commi;
Articolo 29	“Diritto di sciopero”; tutti i commi;
Articolo 30	“Trattamento dei dati, consenso al trattamento”; tutti i commi;
Articolo 31	“Oneri fiscali e spese contrattuali”; tutti i commi;
Articolo 32	“Clausola finale” tutti i commi;

Trento, li _____

IL FORNITORE
